

PROVVEDIMENTI PER I LAVORATORI PREVISTI NEL DL "CURA ITALIA"

italtrento@uiltn.it 345 3314115

1. CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO

- a partire dal 5 marzo, per tutta la durata della sospensione dell'attività scolastica, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato nonché i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (contratti di collaborazione) hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo parentale straordinario pari al 50% della retribuzione.**
- Tale congedo ha una **durata di 15 giorni complessivi** (ed es. 10gg un genitore, 5gg l'altro o 15gg tutti un solo genitore) che **possono essere fruiti anche in modo frazionato** (ad es. 3gg dal 16/3 al 18/3 e 4gg dal 23/3 al 26/3)
- **Tutti i congedi parentali già fruiti** durante il periodo di sospensione scolastica **vengono convertiti.** (ad es. se ho già preso congedo parentale al 30% per 3 giorni dal 5 al 7 marzo, tale congedo verrà convertito in straordinario, al 50%, e mi rimarranno altri 12 giorni da prendere)
- Il congedo parentale straordinario **può essere fruito solamente in modo alternato tra i genitori e a condizione che entrambi i genitori lavorino.** Pertanto, **non è possibile fruire di congedo parentale straordinario se l'altro genitore:**
 - a. già ne sta fruendo;
 - b. è in cassa integrazione;
 - c. è in disoccupazione;
 - d. non lavora.
- **Per i figli disabili** ai sensi della legge 104/92 **non si applica alcun limite d'età**
- **Per i figli dai 12 ai 16 anni è possibile fruire di un congedo parentale straordinario** con gli stessi diritti dei figli under 12 (divieto di licenziamento, conservazione del posto di lavoro) **ma senza retribuzione.**

2. VOUCHER 600€ PER BABYSITTING

- **In alternativa al congedo parentale straordinario è possibile scegliere di ricevere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di massimo 600€,** da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione delle attività scolastiche
- Il bonus viene erogato **mediante il libretto famiglia**

3. BONUS 600€ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO

- È prevista **un'indennità pari a 600€ per il solo mese di marzo per tutti i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,** non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Per i provvedimenti qui sopra è possibile rivolgersi al patronato ITAL UIL in via telematica inviando una mail ai seguenti indirizzi - italtrento@uiltn.it, g.giusto@uiltn.it, m.balaj@uiltn.it, m.galas@uiltn.it - o chiamando il numero 3453314115

4. ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104/92

- Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104/92, è incrementato di **ulteriori dodici giorni (15 giorni complessivi) usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.**

Chiunque sia già in possesso dell'autorizzazione a fruire di permessi per la legge 104/92, ha automaticamente diritto a 15 giorni complessivi senza dover effettuare alcuna domanda

5. BONUS 100€ PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE HANNO LAVORATO IN SEDE

- A tutti i lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore a 40.000€, per il mese di marzo 2020, spetta un **premio di 100€ in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro.**

Chiunque abbia un rapporto di lavoro dipendente e lavorerà in sede durante il mese di marzo 2020, ha diritto a questo bonus, senza dover presentare alcuna domanda. Ci penserà il datore di lavoro a inserire in busta paga il bonus, proporzionalmente ai giorni effettivamente lavorati nel mese di marzo.

SEGUIRANNO CIRCOLARI ATTUATIVE INPS E ULTERIORI DETTAGLI